



Gendering the Academy
and Research: combating
Career Instability and Asymmetries



Centro
Studi
interdisciplinari
genere

SAPERI DI GENERE

Prospettive interdisciplinari su formazione,
università, lavoro, politiche e movimenti sociali

A cura di Annalisa Murgia e Barbara Poggio



Supported by
the 7th Framework Programme
of the European Union

GARCIA is an EU-Framework 7 funded project under topic SiS.2013.2.1.1-1
“Supporting changes in the organisation of research institutions to promote
Gender Equality”

Grant agreement n. 611737

• Project coordinator: University of Trento •

The sole responsibility of this publication lies with the author.
The European Union is not responsible for any use that may be made of the
information contained therein

SOMMARIO

INTRODUZIONE	08
EDUCAZIONE E FORMAZIONE	16
L'EUROPA, POLITICHE E BUONE PRASSI. LA RICEZIONE ITALIANA DELLE POLITICHE COMUNITARIE IN TEMA DI EDUCAZIONE DI GENERE	17
<i>di Chiara Cretella</i>	
LEADERSHIP PER UNA SCUOLA CHE PROMUOVA L'EDUCAZIONE DI GENERE E LA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE	32
<i>di Francesca dello Preite</i>	
"EDUCARE ALLE DIFFERENZE". UNA PROPOSTA PEDAGOGICA DI CO- COSTRUZIONE DI SAPERI DEMOCRATICI A PARTIRE DAI MOVIMENTI	52
<i>di Loredana Magazzeni</i>	
TESTI SCOLASTICI DI LINGUA E CULTURA INGLESE SOTTO LALENTE: UNITÀ DIDATTICHE CHE DIVIDONO E STRATEGIE CREATIVE CHE RIUNISCONO	65
<i>di Cristiana Pagliarusco</i>	
L'ECCELLENZA IN MATEMATICA È ANCORA UNA QUESTIONE MASCHILE? UNA ESPLORAZIONE SU RESILIENTI E AVVANTAGGIATI ECCELLENTI IN OCSE-PISA 2012	88
<i>di Brunella Fiore</i>	
"SCUSATE SE VOGLIO FAR CARRIERA": PRATICHE TRASFORMATIVE PER L'EDUCAZIONE DI GENERE	104
<i>di Francesca Bianchi, Loretta Fabbri e Alessandra Romano</i>	
RELAZIONI SCOLASTICHE GENERATIVE DI RISORSE SOCIALI: IL SAPERE FEMMINILE FONTE PRIMARIA DI ATTIVAZIONE E DI CURA	124
<i>di Federica Zantedeschi</i>	
PAROLE PER RELAZIONI, DIFFERENZE IN UNA CITTADINANZA CONDIVISA	138
<i>di Lisa Marchi</i>	
LA RICERCA SUL GENERE NEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA IN UMBRIA	147
<i>di Silvia Fornari</i>	
CARRIERE LAVORATIVE E PRATICHE PROFESSIONALI	161
IL DISAGIO DELL'EDUCATRICE. MOTIVAZIONI, MODELLI, ASPETTATIVE, FORMAZIONE DELLE EDUCATRICI PROFESSIONALI	162
<i>di Marialisa Rizzo</i>	
TIPIZZAZIONE MUSICALE DI GENERE E SEGREGAZIONE FORMATIVA E OCCUPAZIONALE: IL CASO DEL FLAUTO TRAVERSO IN ITALIA	179
<i>di Clementina Casula</i>	
GENERE E PROFESSIONI NELLE SERIE TELEVISIVE	199
<i>di Diana Bianchi e Giuseppina Bonerba</i>	

ISOMORFISMI DI GENERE? DONNE E UOMINI NEL TERZO SETTORE DEL NORD-EST	215
<i>di Chiara Cristini, Mario Marcolin e Paolo Tomasin</i>	
OLTRE I <i>BONUS</i> E I <i>VOUCHER</i> , DENTRO UNA PROPOSTA UNIVERSALE DI REDDITO DI BASE. MADRI PRECARI E POLITICHE DI SOSTEGNO AL REDDITO	233
<i>di Giovanna Campanella, Elena Monticelli e Biagio Quattrocchi</i>	
INSEGNARE IL GUSTO, FATTORIE DIDATTICHE E SAPERI DI GENERE	251
<i>di Aide Esu e Silvia Doneddu</i>	
LA FORMAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO: UN PERCORSO DI GENERE (ANCORA) IN COSTRUZIONE	266
<i>di Rita Biancheri e Giulia Mascagni</i>	
AGIRE PER DIFFERENZA. VITE MOBILI DI ACCADEMICHE E IMPRENDITRICI NEI CAMPI SOCIOMATERIALI DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA	283
<i>di Luisa De Vita e Assunta Viteritti</i>	
UNIVERSITÀ E CARRIERE ACCADEMICHE	300
ASIMMETRIE DI GENERE IN ACCADEMIA: QUALI CLUSTERS IN EUROPA?	301
<i>di Cristina Solera e Rosy Musumeci</i>	
TALENTI SPRECATI. UN QUADRO QUANTITATIVO SU GIOVANI DONNE E UOMINI NELL'UNIVERSITÀ ITALIANA	319
<i>di Emanuela Sala e Roberta Bosisio</i>	
IL FATTORE "D" NELL'UNIVERSITÀ ITALIANA: IL CASO DELLE ECONOMISTE.....	333
<i>di Marcella Corsi e Giulia Zacchia</i>	
PRESENZA FEMMINILE E CARRIERE ACCADEMICHE IN SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA.....	349
<i>di Dario Benedetto, Tiziana Catarci e Annunziata D'Orazio</i>	
GENERE E CARRIERE ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO: IL NODO CRITICO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E IL BUON ESEMPIO DELLE SCIENZE DELLA VITA	364
<i>di Camilla Gaiaschi, Daniela Falcinelli e Renata Semenza</i>	
GENDER GAP E DINAMICHE DI CARRIERA ACCADEMICA DELLE DONNE NELL'UNIVERSITÀ ITALIANA	382
<i>di Monia Anzivino e Massimiliano Vaira</i>	
DONNE E DISCIPLINE STEM: TRA STEREOTIPI E PROMOZIONE DI <i>CAPABILITIES</i>	402
<i>di Valentina Guerrin</i>	
APRIRE LA "BLACK-BOX" DELL'ECCELLENZA. UN'ANALISI DEI PROCESSI DI SELEZIONE NELLE FASI INIZIALI DELLE CARRIERE ACCADEMICHE IN ITALIA	419
<i>di Elisa Bellè e Rossella Bozzon</i>	

SOGGETTIVITÀ MOBILI E CONFINAMENTO TEMPORALE: ASIMMETRIE DI GENERE NELLE CARRIERE ACCADEMICHE CONNESSE ALLE MIGRAZIONI QUALIFICATE.....	436
<i>di Sandra Burchi e Gabriele Tomei</i>	
IL CASE STUDY COME METODOLOGIA PER L'ANALISI DEL LEAKY PIPELINE NELLE CARRIERE ACCADEMICHE	449
<i>di Silvia Cervia e Rita Biancheri</i>	
IL MENTORING COME STRUMENTO DI DE-COSTRUZIONE DELLE STRUTTURE DI GENERE RIPRODOTTE NELL'UNIVERSITÀ E NELLA RICERCA.....	467
<i>di Ilenia Picardi e Maria Carmela Agodi</i>	
THINK WITH INDICATORS?.....	484
<i>di Silvana Badaloni, Anna Maria Manganelli e Lorenza Perini</i>	
LA PARITÀ COME METODO. SPUNTI PER RIPENSARE IL PROCESSO DI POLICY MAKING IN ACCADEMIA	495
<i>di Lorenza Perini</i>	
AUTONOMIA UNIVERSITARIA, RIFORMA DELL'ABILITAZIONE E PRESENZE FEMMINILI QUALIFICATE NEGLI ATENEI. PER LA VALORIZZAZIONE DI UN APPROCCIO GENDER ASSURANCE	504
<i>di Laura Calafà, Madia D'Onghia</i>	
APPUNTI DI PROCESSO: IL GENDER AUDIT DEL PROGETTO PLOTINA ALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	518
<i>di Tullia Gallina Toschi, Angela Balzano, Francesca Crivellaro, Maria Mantini Satta, Elena Luppi, Benedetta Siboni, Vladimiro Cardenia, Maria Teresa Rodriguez-Estrada, Marco Balboni, Daniela Sangiorgi, Claudia Possenti, Susi Poli e Alessia Franchini</i>	
PIANO DI AZIONI POSITIVE: QUALI APPROCCI PER LA PROMOZIONE DELL'UGUALIANZA DI GENERE?	540
<i>di Federica Frazzetta ed Elisa Rapetti</i>	
SAPERI DI GENERE E ORGANISMI DI PARITÀ.....	557
<i>di Patrizia Tomio</i>	
MOLESTIE SESSUALI NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE: DALLA REDAZIONE AL MONITORAGGIO DEI CODICI ETICI.....	566
<i>di Greta Meraviglia</i>	
DIRITTI E POLITICHE.....	581
DALLE PARI OPPORTUNITÀ ALL'EQUILIBRIO TRA I GENERI NELLA RAPPRESENTANZA POLITICA? PRIME OSSERVAZIONI DOPO IL "NO" AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	582
<i>di Arianna Pitino</i>	

PARITÀ DI GENERE E ORGANI ASSEMBLEARI DI CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE DOPO LA LEGGE DELRIO	594
<i>di Marina Caporale</i>	
DALLA RAPPRESENTANZA ALLA CITTADINANZA: “LOCALI” PER SOLI UOMINI?.....	610
<i>di Giovanna Iacovone</i>	
IDENTITY POLITICS E IL SUO RECIPROCO: RIFLESSIONI GIURIDICO-POLITICHE SULL'ATTIVISMO QUEER	625
<i>di Nausica Palazzo</i>	
LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI DELLE DONNE E LE NUOVE FRONTIERE DELLA PROTEZIONE DELLE DONNE MIGRANTI NEL DIRITTO EUROPEO: FOCUS SULLA VIOLENZA DI GENERE.....	640
<i>di Valeria Tevere</i>	
LE POLITICHE URBANE DI GENERE COME STRUMENTO EFFICACE DI GENDER MAINSTREAMING	657
<i>di Giada Storti</i>	
GENDER DIVERSITY E L. 120 DEL 2011: LE NUOVE “CAPITANE D’INDUSTRIA”?	671
<i>di Eva Desana</i>	
GENDER EQUALITY OVVERO L’EGEMONIA DEL DISCORSO SULLA CONCILIAZIONE NEGLI ANNI DELLA GRANDE CRISI	683
<i>di Fatima Farina e Alessandra Vincenti</i>	
LA RISPOSTA ISTITUZIONALE AL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NELLA PROSPETTIVA GIURIDICA: VERSO L’ADOZIONE DI UN TRATTATO INTERNAZIONALE TRA DIMENSIONE SIMBOLICA E SIMULTANEITÀ DEI SISTEMI DI OPPRESSIONE	704
<i>di Paola Degani</i>	
“ALLORA LUI RICOMINCIA”. INTERPRETAZIONI, TRADUZIONI E TRAIETTORIE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA NELLA COMPETENZA DELLE OPERATRICI LEGALI DI UN CENTRO ANTIVIOLENZA.....	719
<i>di Laura Lucia Parolin</i>	
RAPPRESENTAZIONI PUBBLICHE E MOVIMENTI SOCIALI.....	736
IL FRAGILE DIBATTITO ITALIANO FRA GENDER E GENERE:	
UN’ANALISI EPISTEMOLOGICA, TRA SENSO COMUNE E SENSO SCIENTIFICO	737
<i>di Mirco Costacurta e Gianpiero Turchi</i>	
LA CAMPAGNA CONTRO IL GENDER: STRUMENTO UTILE PER CHI VUOLE TRASFORMARE LA SCUOLA PUBBLICA.....	749
<i>di Antonia Romano</i>	
OLTRE I GENERI. LE SCIENZE SOCIALI TRA ASTERISCHI E RISCHI IDEOLOGICI	763
<i>di Ilaria Marotta e Salvatore Monaco</i>	
PAROLE E MOVIMENTI SOCIALI: IL RUOLO DEI FORESTIERISMI “QUEER” E “GENDER” NEL CONTESTO ITALIANO.....	776
<i>di Elisa Virgili</i>	

LA POLITICA IDENTITARIA DELL'ATTIVISMO ANTI-GENDER: UN'IPOTESI MICRO-ANALITICA.....	792
<i>di Massimo Prearo</i>	
QUEERING BANDITISM: UNA NARRAZIONE POSSIBILE PER I MOVIMENTI?	805
<i>di Matilde Accurso Liotta</i>	
IL MOVIMENTO FEMMINISTA E LE SUE PRATICHE. PER UN'EPISTEMOLOGIA DELLO SCARTO E DELLA RESISTENZA	820
<i>di Leda Bubola</i>	
FEMMINISMO E GIOVANI GENERAZIONI: A CHE PUNTO SIAMO?	832
<i>di Federcica Bastiani, Michele Grassi e Patrizia Romito</i>	
GENERE, MEDIA E POLITICA. LA RIDEFINIZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO	841
<i>di Marinella Belluati</i>	
LA RIVOLUZIONE DELLE DONNE IN ROJAVA – UN NUOVO MODELLO SOCIALE IN MEDIO-ORIENTE	857
<i>di Nathalie Colasanti e Marco Meneguzzo</i>	
ELENCO AUTORI/AUTRICI	873

LA RISPOSTA ISTITUZIONALE AL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NELLA PROSPETTIVA GIURIDICA: VERSO L'ADOZIONE DI UN TRATTATO INTERNAZIONALE TRA DIMENSIONE SIMBOLICA E SIMULTANEITÀ DEI SISTEMI DI OPPRESSIONE

Paola Degani

1. Sulla violenza e dintorni

La riflessione sulla condizione delle donne all'interno dei movimenti femministi e la domanda politica che ne è derivata nei decenni passati come in tempi recenti, hanno prodotto delle ricadute sul quadro normativo e sui sistemi di *policy* di riferimento a più livelli, aprendo a degli spazi in termini di riconoscimento di diritti o comunque di regolazione giuridica di specifici aspetti del vivere sociale e di alcuni fenomeni sociali che interessano in modo differenziato i generi, tra i quali la violenza su maschile contro le donne.

Proprio quest'ultimo problema ha attraversato le reti e gli scambi transnazionali tra le donne riproponendo il tema della differenza di potere tra i sessi in chiave anche di riconoscimento della simultaneità e molteplicità dei sistemi di oppressione, favorendo una riflessione orientata all'azione a partire da una serie di considerazioni che investono l'effettività e l'efficacia della normativa vigente rispetto al perseguire obiettivi più generali legati alla rimozione delle discriminazioni su base sessuale e al riconoscimento del valore sociale delle donne e del lavoro di riproduzione.

Rispetto al discorso della violenza maschile nei confronti delle donne e più in generale con riferimento al problema dell'affermazione, riconoscimento, effettività e giustiziabilità dei diritti umani delle donne, il progressivo perfezionamento della *machinery* relativa alla procedure di monitoraggio dei diritti umani e il processo più recente di allargamento del campo d'azione e di rafforzamento del diritto internazionale dei diritti umani, giocano un ruolo di primo piano per comprendere quali siano gli scenari entro i quali è possibile proporre una riflessione su questo problema utilizzando gli strumenti che queste norme stessi possono rappresentare per sostenere la rimozione della condizione femminile.

Tale operazione, che non è scontata, necessita di un presidio molto forte da parte delle donne stesse. Se è vero infatti che le analisi femministe – anche quelle di ispirazione istituzionalista – hanno contribuito in modo determinante alla riformulazione dell'ideale universale dei diritti umani e che questo percorso ha coinciso con un ampliamento dello stesso concetto di universalità che ha portato all'adozione di numerosi dispositivi per l'eliminazione delle discriminazioni fra i sessi, e più in generale ha prodotto delle ricadute importanti nel processo di *agenda-setting* di numerosi paesi, così come a livello intergovernativo (Donà 2015), è del tutto evidente che rimane la necessità di lavorare sul piano politico affinché le tematiche collegate al rapporto di potere tra i sessi non siano inglobate nell'universale maschile. E' necessario cioè contrastare il tentativo istituzionale di "neutralizzare" l'assunto politico alla base della violenza sulle donne nella sua dimensione strutturale e sistemica.

E' indubbio che sul piano politico i linguaggi e i dispositivi che sono stati adottati in questi anni a riguardo della violenza maschile contro le donne sembrano andare nella direzione

del riconoscere la violenza basata su una dimensione di sesso/genere come un fenomeno non trattabile semplicemente facendo riferimento al dualismo criminalizzazione/vittimizzazione, ma piuttosto come un elemento del vivere sociale che, nell'appartenere all'esperienza della quotidianità, dà conto drammaticamente della pervasività e della familiarità delle donne con la violenza agita dagli uomini. All'interno del processo di parziale rivisitazione dei sistemi regolativi e dei linguaggi utilizzati dalle istituzioni tuttavia, ancora troppo spesso la violenza viene proposta e letta come un'eccezione, ovvero come un evento straordinario piuttosto che come un *continuum* radicato in una cultura sessista, misogina e patriarcale che si riproduce in tutti i rapporti sociali e che, nel non interrogarsi sulla sua stessa matrice, evita di considerare le diverse posizioni in termini di potere degli uomini rispetto alle donne e le ricadute sul piano simbolico e materiale che queste "differenze" generano nella sfera intima come in quella pubblica o nei luoghi di lavoro, così come nelle vite dell'umanità femminile migrante. Anche la distanza con cui il tema della violenza viene proposto rispetto alla precarizzazione sociale, alla progressiva erosione dei diritti sociali e al ridimensionamento del welfare, accentua i vincoli individuali e sociali limitando fortemente l'affermazione di percorsi di auto-determinazione e di *empowerment* anche rispetto al fenomeno della violenza.

Questa rappresentazione si oscura ulteriormente se si considera che gli scenari nazionali all'interno dei quali questi processi stanno avanzando, sono gli stessi ove si riscontra la tendenza a ridefinire le condizioni di accesso e esercizio della cittadinanza attraverso una riproposizione con toni forti dell'opzione dello *Jus sanguinis* e perciò di una logica escludente dello statuto e delle attribuzioni personali in termini di diritti e prerogative, condizione che notoriamente impedisce alle donne di progettare la propria vita liberamente e fuori da condizioni di ricatto economico e di altro genere, accentuando i vincoli individuali e sociali, quelli familiari in primis.

2. La questione della violenza negli attuali scenari di *policy* e le trappole dell'istituzionalizzazione

In Italia negli ultimi anni si sono susseguiti numerosi interventi legislativi che hanno interessato il diritto civile e, in misura prevalente, il diritto penale. Questo processo è avvenuto anche in ragione del recepimento di norme di diritto europeo secondario e di diretta derivazione pattizia, come la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e alla violenza domestica¹.

L'insieme delle disposizioni introdotte nel tempo nell'ordinamento italiano, grazie ai vincoli dettati dalle norme sopranazionali e dalla capacità delle organizzazioni delle donne, in primis i Centri anti-violenza, di veicolare nelle arene regolative una domanda politica sempre più incisiva in materia, risulta attualmente in linea con i molteplici strumenti ed istituti utili ad assicurare l'accesso alla giustizia delle donne sopravvissute alla violenza maschile. Manca però un orientamento strategico in termini di politiche del diritto idoneo a dare effettività agli strumenti giuridici esistenti e ad implementare i dispositivi di *policy* previsti, limitati spesso nella loro portata da vincoli finanziari e da

¹ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e alla violenza domestica adottata a Istanbul il 5 maggio 2011 recepita in Italia con Legge di ratifica ed esecuzione n. 77 del 27 giugno 2013.

prassi applicative condizionate da una cultura stereotipata e discriminante nei confronti delle donne.

In particolare la violenza risulta essere ancora affrontata in modo frammentato e settoriale, con un forte accento securitario nella previsione di misure di carattere penale, sulle quali insiste una retorica di natura simbolica sganciata da qualsiasi aderenza al dato di realtà, mentre ancora trascurati sono i profili della prevenzione – anche con riferimento alle recidive –, della protezione e della formazione del personale che a diverso titolo lavora a diretto contatto con le donne. E infatti, anche con l'adozione della Legge 119/13 stando alle esperienze dei Centri, gli arresti in flagranza in caso di maltrattamenti o atti persecutori sono ancora tutto sommato difficili, pochi gli ordini di allontanamento urgente dalla casa familiare adottati, così come gli ammonimenti. Ciò sta a significare che l'immediata protezione delle donne vittime di violenza non è garantita in maniera continuata e omogenea nel nostro territorio italiano perché manca una rete operativa in grado di rispondere alle esigenze collegate alla sicurezza delle donne e al loro diritto di sottrarsi dalla violenza. E questo è un problema grave che condiziona ogni altro genere di riflessione, anche relativamente alla capacità dei vincoli normativi sopranazionali di imprimere orientamenti di *policy* in grado di rispondere ai bisogni reali delle donne. Peraltro, anche alla luce di un ampio margine di apprezzamento rispetto a norme di natura sopranazionale – in materia di prevenzione dei fatti criminosi e di tutela delle vittime oggi la normativa delinea un quadro preciso e puntuale anche con riferimento alla necessità di evitare la ri-vittimizzazione soprattutto con riferimento alle vittime vulnerabili.²

Ancora, si sottovalutano le condotte degli autori di violenza, soprattutto quando vengono meno le misure limitative della libertà personale e il rischio di contatto con la vittima può risultare devastante.

Un altro effetto che ha accompagnato il rafforzamento dello sguardo pubblico sulla violenza attraverso i processi di criminalizzazione e di progressiva affermazione dell'opzione regolativo/punitiva nella forma della giustizia penale è stata la semplificazione che si è operata sul fenomeno nel suo complesso. Tale orientamento si è posto peraltro coerentemente in linea di continuità con la sovra-rappresentazione delle violenze che avvengono al di fuori delle mura domestiche o comunque che risultano essere estranee alla dimensione affettivo-relazionale della vittima, così come soprattutto, negli anni scorsi, con la marcata etnicizzazione di queste situazioni e il richiamo spesso con toni emergenzialistici e del tutto strumentali sul piano politico, alla provenienza degli autori o all'incompatibilità dei costumi di talune culture con il nostro quadro sistema normativo di riferimento e più in generale con le regole della convivenza sociale.

La mancanza o la grave carenza di servizi di aiuto e di sostegno per le donne che decidono di liberarsi da situazioni di sopraffazione collegate a maltrattamenti più o meno gravi, o comunque l'inadeguatezza della risposta istituzionale rispetto ad una potenziale utenza che è notoriamente molto più consistente sul piano quantitativo di quella che oggi si rivolge al sistema dei servizi e ai Centri anti-violenza, così come la non sempre adeguata formazione professionale di alcune componenti del personale che operano nelle diverse realtà e talvolta delle istituzioni in quanto tali circa le procedure

² Direttiva 2012/29/UE e Direttiva 2011/99/UE

da seguire per attivarsi in modo adeguato rispetto ai bisogni e alle aspettative delle vittime, non aiuta neppure la repressione sul piano penale delle condotte riconducibili alla violenza. Così, ai limiti strutturali della risposta repressiva, pur a fronte di un'attrezzatura legislativa conforme alle indicazioni del legislatore sovranazionale, vanno considerati gli effetti che le gravi lacune relativamente alla protezione e alla prevenzione producono rispetto alle potenzialità in termini di efficacia del nostro quadro normativo di riferimento.³

Per poter costruire relazioni basate sulla fiducia con persone spesso segnate in modo importante da paure, confusioni, incertezze, traumi, totale perdita di autostima, situazioni, ricattatorie di ogni genere ecc.. e garantire loro un'effettiva protezione, anzitutto sul piano della sicurezza fisica, diviene indispensabile agire adottando un approccio olistico sul versante operativo, ovvero lavorare sulla base di procedure di intervento multi-agenzia, che nel mettere al centro l'operatività e l'esperienza dei Centri anti-violenza e la dignità delle donne, si strutturino su sinergie professionali funzionali a conseguire un risultato utile con tutti gli operatori nella direzione di un potenziamento dell'attività di prevenzione/contrasto e soprattutto di quelle di promozione e protezione delle donne attraverso un pieno riconoscimento del lavoro anche in termini politici che si sviluppa nelle diverse fasi di accompagnamento e sostegno della donna rispetto al liberarsi dalla violenza.

Insomma al centro ci deve essere la donna e in questo senso solo l'esperienza dei Centri anti-violenza permette di lavorare sulla pratica politica della relazione oltre la rivittimizzazione e l'eccezione. È evidente peraltro che alcuni tratti peculiari delle normative di riferimento oggi riflettono sia le difficoltà a superare completamente gli ostacoli che si frappongono ad un pieno riconoscimento della necessità dell'intervento regolativo in ambito privatistico/familiare, sia i limiti che sono connaturati alla dimensione stessa della soluzione punitiva e perciò ai dispositivi e agli strumenti prevalentemente di carattere penale nelle circostanze in cui questi siano attivabili.

I recenti interventi con cui a livello nazionale si è cercato di inserire nell'agenda istituzionale il tema della violenza contro le donne anche sull'onda di un impegno delle arene sopranazionali inedito fino a poco tempo fa e gli *outcomes* che da questo processo derivano, come il *Piano nazionale straordinario contro la violenza sessuale e di genere*

3 Di seguito una serie di considerazioni proposte dalle avvocate della Rete dei Centri anti-violenza D.i.Re (23/11/2015) che denunciano prassi giudiziarie non coerenti con i principi della Convenzione di Istanbul. In particolare, si segnala che le forze dell'ordine non sempre trasmettono con repentinità la notizia di reato alle Procure, così ritardando l'immediata iscrizione della notizia di reato e lasciando la donna priva di tutela proprio nel momento di massimo rischio per la sua incolumità. Spesso ancora da parte dell'autorità giudiziaria si sottovaluta la pericolosità dell'uomo violento: non si applicano le misure cautelari idonee a prevenire fatti di violenza più gravi di quelli denunciati, poche volte si procede, in caso di violazione della misura cautelare, all'aggravamento delle stesse, troppo spesso la misura cautelare perde di efficacia prima della sentenza di primo grado. Anche in ambito civile si registra la non tempestività delle autorità nel garantire l'accesso delle donne alla giustizia se si considera che, dopo il deposito di un ricorso civile per separazione o per l'affidamento dei figli, la prima udienza presidenziale può avvenire anche dopo otto/dieci mesi; nel frattempo la donna rimane priva di tutela anche per quanto concerne gli ordini di protezione che possono disporsi in sede civile. Troppo spesso viene disposto l'affidamento condiviso dei figli minori senza tener conto della pendenza di un processo penale per maltrattamenti nei confronti del padre oppure dell'applicazione di misure cautelari emesse dal tribunale penale e, a volte, anche della sentenza di condanna per maltrattamenti.

adottato dal Dipartimento Pari Opportunità⁴ nel 2015, confermano ancora una volta la distorsione importante delle finalità e del modo di porre i temi collegati alla violenza rispetto al pensiero sviluppato in questi decenni dal femminismo (Melandri, 2015) e ridimensionano il lavoro di confronto politico dei Centri anti-violenza con le stesse istituzioni portato avanti con l'obiettivo di far uscire la violenza maschile contro le donne dal confinamento in cui le diverse agenzie del controllo sociale la relegano.

3. Verso una nuova Raccomandazione Generale del Cedaw in materia di lotta alla violenza

In questo scenario, il richiamo e il rinvio alla prospettiva dei diritti umani, possono contribuire a oltrepassare questi limiti solo se adeguatamente posti sul piano argomentativo e rivendicativo rispetto al tema delle discriminazioni, o forse più correttamente rispetto a quello delle ingiustizie sociali.

E' noto che in materia di violenza contro le donne il collegamento con il paradigma dei diritti umani ha aperto strade prima precluse alla produzione di politiche pubbliche e allo sviluppo di sistemi di *hard law* e delle relative *machinery* nuovi, corredati da un'abbondante produzione di documenti di natura politico-programmatica e di atti di natura declaratoria o di carattere interpretativo tra i quali si annoverano la General Recommendation n. 19 del Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne⁵ e la stessa Convenzione di Istanbul a livello regionale, unitamente a numerosi altri (Edwards, 2011).

La Raccomandazione generale n° 19 sulla violenza contro le donne, adottata dal Comitato in occasione dell'undicesima sessione nel 1992⁶, afferma che la discriminazione contro le donne – come definita all'articolo 1 della Convenzione omonima – include la violenza basata sul genere. Ciò sta a significare che la violenza contro una donna in quanto tale o quella diretta alle donne sproporzionatamente integra condotte attive o omissive discriminatorie e che si configura come una violazione dei diritti umani. Si stabilisce con questo atto perciò l'esistenza di un collegamento specifico e bidirezionale tra la violenza e le discriminazioni sessuali, di cui lo stesso fenomeno della violenza è una concreta manifestazione. In altre parole, la disuguaglianza promuove e favorisce la violenza che costituisce un'espressione o una conseguenza della disuguaglianza stessa e in seconda istanza è alimentata e favorita dalla violenza.

⁴ Previsto all'articolo 5 della legge 119/2013.

⁵ Tra le attività a cui il Cedaw è deputato l'elaborazione delle General Recommendations adottate ai sensi dell'art. 21 della Convenzione sulla base dell'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute da parte degli Stati ha permesso di offrire agli Stati una corretta interpretazione del significato di singole disposizioni della Cedaw. Mentre le prime raccomandazioni generali hanno riguardato dettagli tecnici nella procedura di *reporting*, a partire dalla Raccomandazione n. 13 del 1989, questo organismo ha progressivamente sviluppato una forma di "giurisprudenza" fornendo agli Stati dettagliate indicazioni su singole disposizioni per migliorare l'implementazione della Convenzione omonima adottata dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 1979 (AG Res. 34/180) ed entrata in vigore il 3 settembre 1981.

⁶ General Recommendation No. 19 (11th session, 1992).

Dal 1994, il lavoro della Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze⁷, ha inoltre permesso di conoscere e di comprendere molti aspetti del fenomeno della violenza e anche dei modi possibili con cui dovrebbe essere affrontata. Indiscutibilmente si è aperta con la previsione di questa procedura una stagione di *agenda-setting* in materia di violenza che la Conferenza di Vienna sui diritti umani⁸ del 1993 inaugura sul piano diplomatico e che poi continuerà nel corso degli anni attraverso anche altre procedure speciali tra cui il Gruppo di lavoro sulle discriminazioni contro le donne presso lo stesso Consiglio Diritti Umani.

Nel 1993, l'adozione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne⁹ e poi le Convenzioni ad hoc adottate a livello regionale, hanno riaffermato la necessità di inquadrare la violenza maschile contro le donne nel novero delle violazioni dei diritti umani rafforzando le misure di carattere legislativo e più in generale la dimensione regolativa delle questioni inerenti la prevenzione e il contrasto della violenza nonché la protezione delle vittime.

Sul piano operativo l'adozione nel 1992 della General Recommendation n. 19¹⁰ ha aperto la strada a numerosi interventi del Comitato CEDAW stesso nell'ambito delle procedure ad esso riconosciute ai sensi della Convenzione¹¹ omonima e del Protocollo opzionale che dal 2000 ne ha esteso le prerogative funzionali sulla scorta di altri organismi di origine pattizia.

A 25 anni dell'adozione della *GR n. 19* il Comitato propone questo *Draft*¹² con l'obiettivo di integrare quanto già contenuto nei documenti preparati in questi anni. Il prodotto è un documento caratterizzato più sulla dimensione dell'elucidazione in chiave estensiva della nozione di responsabilità degli Stati piuttosto che su una classificazione delle forme

⁷ Res. 1994/95, *Question of integrating the rights of women into the human rights mechanisms of the United Nations and the elimination of violence against women*.

⁸ A/Conf. 157/23, United Nations. (25 June 1993) World Conference on Human Rights: *The Vienna Declaration and Programme of Action*.

⁹ A/Res/48/104, *Declaration on the elimination of violence against women*.

¹⁰ GR N.19, sessione 11°, 1992

¹¹ Le General Recommendations prodotte dal 1989 hanno riguardato: No. 13 (1989) *Uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore*, No. 14 (1990) *Circoncisione femminile*; No. 15 (1990) *Discriminazione contro le donne nelle strategie nazionali per la prevenzione e il controllo della sindrome da immunodeficienza*; No. 16 (1991) *Lavoratrici non pagate nelle imprese familiari in ambiente urbano e rurale*; No. 17 (1991) *Misura e quantificazione delle attività domestiche non retribuite delle donne e loro riconoscimento nella composizione nella formazione del prodotto nazionale lordo*; No. 18 (1991) *Donne disabili*; No. 19 (1992) *Violenza contro le donne*; No. 20 (1992) *Riserve alla Convenzione*; No. 21 (1994) *Eguaglianza nel matrimonio e nei rapporti di famiglia*; n. 22 (1995) *Emendamento all'Art. 20 della Convenzione*; No. 23 (1997) *Art. 7 Attività politica e vita pubblica*; No. 24 (1999) *Art. 12 Donne e salute*; No. 25 (2004), *Art. 4 Misure temporanee speciali*; No. 26 (2008) *Lavoratrici migranti*, No. 27 (2010) *Le donne anziane e la protezione dei loro diritti umani*, e No. 28 (2010) *Gli obblighi fondamentali degli Stati Parti di cui all'articolo 2 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne*, No. 29 (2013) e concerne l'art. 16 *Le conseguenze di natura economica legate al matrimonio, alle relazioni familiari e alla loro dissoluzione*, No. 30 (2013) *prevenzione dei conflitti, situazioni di conflitto e post-conflitto*; No. 31 (2014) *Sulle pratiche dannose*, No. 32 (2014) *Sulle dimensioni di genere dello status di rifugiato, l'asilo, nazionalità e l'apolidia delle donne*; No. 33 (2015) *Accesso delle donne alla giustizia*; e No. 34 (2016) *I diritti delle donne rurali*.

¹² General Recommendation No. 19: "25 years of CEDAW General Recommendation No. 19 (1992): Accelerating efforts on gender based violence against women", <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/DraftUpdateGR19.aspx>

di violenza. Anche il termine “genere” sembra costituire in questo atto un dato di “consapevolezza scontata”, così come la rilevanza della distorsione in termini di dominio e di potere tra uomini e donne rispetto al fenomeno della violenza e più estesamente in relazione alla stessa esistenza di una “questione femminile”.

Il Comitato nel riconosce che la società civile ed in particolare le organizzazioni non governative femminili, anche all’interno del femminismo transnazionale, hanno contribuito in misura determinante alla costruzione di un progetto politico teso al riconoscimento della violenza come fenomeno sociale basato su dimensioni fattuali plurali che talvolta investono anche il dato giuridico, ripropone il collegamento tra la persistenza della discriminazioni su base sessuale e/o intersezionali nei termini di una questione riferibile ai diritti umani, sollevando il tema dell’effettività delle misure antidiscriminatorie e più in generale della mancanza di riconoscimento sociale della specificità di cui sono portatrici le donne, un’esigenza quest’ultima che rimanda a questioni di giustizia sociale non riducibili al mero dato normativo.

Nel documento la questione della violenza maschile nei confronti delle donne attiene alla dimensione della disuguaglianza e perciò ad una diversa attribuzione sul piano sociale del valore di uomini e donne. A ciò si associa una cultura della differenziazione che molto spesso assume la forma di minorità ed è posta a corollario della separazione tra spazio pubblico e privato e dell’ordine in termini di disuguaglianze che derivano da questo dato, in primis sul piano economico.

La violenza nei confronti delle donne è in questo senso emblematica delle difficoltà con cui gli Stati, non potendo più sottrarsi all’assunzione di responsabilità dirette rispetto alla tutela dei diritti umani delle donne, per secoli, nel sancire la domesticità femminile e la gratuità del lavoro di cura, hanno costruito la storia della negazione dei più fondamentali diritti della donna come persona. Se il riconoscimento delle situazioni di colpevolezza maschile nelle sedi di giudizio segna la fine della non assunzione di un ruolo diretto dello Stato nella tutela delle donne rispetto alla violenza, i fatti con cui ogni giorno chi lavora su questo fenomeno registra, rendono evidente che la predisposizione di strumenti repressivi non è sufficiente a garantire la protezione effettiva delle vittime di violenza, costituendo spesso una componente ordinaria del trattamento maschile.

La violenza contro le donne rinvia ad obblighi da parte degli Stati parte della *Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne* di natura immediata, idonei a integrare responsabilità dello Stato risultanti da azioni o omissioni dello Stato parte stesso, ovvero di soggetti ad esso organici, così come di attori non statali. E’ questo l’elemento su cui si articolano i contenuti del *Draft* della nuova raccomandazione. Perciò uno Stato può incorrere in responsabilità internazionale laddove si riscontri un fallimento nell’esercitare la dovuta diligenza nel prevenire o nel rispondere a determinati atti o omissioni imputabili a soggetti non organici allo Stato e perciò anche a privati. Lo standard della *due diligence* (Benninger-Budel, 2013) è un parametro mediante il quale è possibile ricavare gli elementi essenziali per comprendere e accertare che cosa costituisce effettivamente adempimento degli obblighi per uno Stato poiché oltrepassa il quadro ufficiale degli obblighi sottoscritti dai governi con la ratifica dei trattati internazionali sui diritti umani, implicando l’effettività delle norme e l’implementazione delle misure idonee a far sì che vi sia una corretta traduzione sul piano operativo degli impegni sottoscritti.

Scorrendo il testo della Raccomandazione, alcuni passaggi che si inseriscono nella declinazione dettagliata degli obblighi inquadrabili nella Cedaw, e perciò nel quadro

regolativo e di policy che i Governi dovrebbero predisporre per eliminare tutte le forme di violenza maschile contro le donne, si possono trovare una serie di riferimenti a questioni di natura sostanziale acquisite in questi anni a livello operativo e concettuale che danno conto della ricerca tra i *law makers* internazionali di un diverso approccio al problema rispetto al periodo di adozione della GR n. 19. Proprio lo sviluppo in termini di *public policy* delle questioni collegate alla violenza e la riproposizione da parte dei movimenti femministi e di segmenti importanti dell'associazionismo impegnato sui diritti umani di iniziative tese all'accrescimento della consapevolezza anche attraverso importanti momenti di mobilitazione, ha favorito in questi anni la riflessione e il moltiplicarsi delle analisi sul ruolo sociale della donna e perciò sui limiti che le donne ancora incontrano sul piano di una affermazione piena della cittadinanza sociale. Unitamente a queste problematiche il *Draft* sottolinea la rilevanza del monitoraggio del fenomeno in relazione allo sviluppo e all'efficacia delle politiche, rispetto ai percorsi di protezione, ai percorsi legati ai maltrattanti, alla valutazione del rischio, all'approccio di *empowerment* alla base del lavoro con le donne vittime di violenza.

In questi anni vi è stata anche un'attenzione crescente verso le tematiche correlate all'intersezionalità che nella GR n.28 sono riassunte nel riconoscimento dell'indissolubile legame tra la pluralità dei fattori che influenzano la vita delle donne, ovvero la dimensione intersezionale di molte delle condizioni e delle appartenenze che costruiscono le identità e le biografie femminili e che possono concorrere alla costruzione di situazioni di svantaggio sociale non riducibili a situazioni individuali. In altre parole, il tema dell'intersezionalità rinvia all'esigenza di offrire una corretta valutazione del sessismo rispetto alla violenza che non può essere disgiunto dalle altre linee di differenziazione, razza, classe, orientamento sessuale, disabilità, etnia, religione...età..., nel senso di orientare i *policy makers* verso l'adozione di approcci che evitino la costruzione di aree di intervento settoriali e isolate rispetto ai singoli sistemi di oppressione ma che al contrario, sappiano cogliere la fluidità delle posizioni delle donne dando evidenza alla dimensione relazionale e al carattere storico dei rapporti sociali di dominio.

Altre questioni che questo documento propone e che interpreta con un approccio innovativo rispetto al testo del 1992 concernono la procedibilità sul piano giudiziario della casistica della violenza che normalmente gli atti internazionali in materia auspicano sia possibile anche nei casi in cui la denuncia/querela non parta per iniziativa della vittima e l'attenzione posta sulla dimensione della protezione della donna – anche in relazione alle fasi processuali – e al riconoscimento della gravità delle situazioni sottese alla violenza assistita.

Alla dimensione normativa e segnatamente giudiziaria si delega una buona parte delle misure volte a contrastare questo fenomeno. Peraltro la fiducia riposta nel diritto come strumento idoneo a intervenire sul fenomeno della violenza, se da un lato si giustifica per il tipo di dispositivi a cui stanno lavorando le arene politiche internazionali impegnate sul versante della violenza, dall'altro evidenzia la volontà di costruire anche sul piano simbolico un framework "forte" che però in realtà sappiano essere non sufficiente per la costruzione di un lavoro in materia di prevenzione della violenza e contrasto, protezione delle vittime e risarcimento del danno subito che vada nella direzione di restituire alle persone dignità e possibilità di costruzione di percorsi di auto-determinazione.

Proprio sul versante della riparazione il Comitato sottolinea l'esigenza di garantire misure per le vittime orientate ad offrire loro forme di compensazione monetaria proporzionate alla gravità del danno subito così come la prestazione di servizi legali, sociali e sanitari per un recupero completo. Anche in questo documento, è evidente che la risposta istituzionale sembra privilegiare il terreno della criminalizzazione di tutta una serie di condotte recuperando nel diritto penale la soluzione principe di un problema che in realtà presenta caratteristiche e numeri non riducibili alla semplice dimensione, spesso individualistica, del rapporto che lega la vittima all'autore di reato, non fosse altro che per la rilevanza che continua ad avere il sommerso di questo fenomeno e i significati di oppressione e diseguaglianza che la violenza esprime.

In termini concreti, è importante però sottolineare che questo cammino ha comunque creato i presupposti affinché nella determinazione penalistica venissero riposte aspettative reali e simboliche, che da un lato hanno implicato una definizione precisa e rigida degli atti riconoscibili come violenza, dall'altro un rafforzamento dell'individualizzazione delle situazioni, che ha in parte offuscato la dimensione endemica e il contesto socio- culturale e perciò il quadro di afflizione e sopraffazione entro il quale la violenza prende forma nelle proporzioni e modalità che oggi molte ricerche hanno contribuito a mettere in luce.

Nel Draft trovano ovviamente considerazione, nei termini in cui in questi anni il dibattito politico ha evidenziato, numerose delle problematiche legate alla prevenzione della violenza e alla protezione delle vittime. In questo senso è importante sottolineare il ruolo riconosciuto dal Cedaw alle organizzazioni della società civile che si occupano delle donne e l'impatto sul piano politico del lavoro portato avanti dai Centri-anti violenza rispetto all'inquadrare la violenza come problematica rientrante nel quadro dei diritti umani, così come l'esplicito riconoscimento della diversa incisività che la violenza di genere può avere su alcune donne rispetto ad altre in ragione delle diverse esperienze e identità in ragione della natura intersezionale e complessa delle discriminazioni.

Se l'osservazione sul lavoro svolto dal Cedaw in occasione del 25° anniversario dell'adozione della GR n. 19 si sposta dal piano dell'esame del testo, a quello del metodo, è sicuramente apprezzabile la decisione da parte del Comitato presa durante i lavori della 64° sessione di invitare tutti gli *stakeholders* interessati a produrre dei commenti su questo *draft* per poi arrivare alla stesura finale del testo. Siamo dunque di fronte ad una proposta "inclusiva" verso "condivisa" di un testo che potrebbe rappresentare un tassello ulteriore nella lotta alla violenza rispetto al ruolo degli Stati, ma che in qualche modo è chiamato anche a porre in discussione il sistema dei valori che è sotteso alla violenza. E' questa oggi la vera sfida che anche gli strumenti regolativi devono assumere per poter essere credibili.

Peraltra la risposta della società civile è stata pronta e puntuale. Tanti i commenti tecnicamente adeguati e politicamente opportuni, quasi tutti protesi verso una direzione di integrazione dei contenuti già proposti dal Cedaw o di specificazione e rivisitazione di talune categorie di riferimento. Anche la nozione di "violenza contro le donne basata sul genere" è stata posta sotto osservazione dal network Women's Against Violence Europe¹³ che ha presentato un commento nel quale si evidenziano le possibili limitazioni che l'utilizzo di questa espressione può comportare, laddove si evidenzino situazioni di

¹³ http://fileserver.wave-network.org/home/WAVECEDAWComments_Rec2016.pdf

violenza contro le donne non basate sul genere e si renda così necessario dimostrare la natura di genere delle condotte violente.

4. Oltre la retorica. L'ipotesi di un trattato internazionale tra dimensione simbolica e attualità del femminismo

La comunità internazionale continua a guardare all'adozione di un trattato internazionale *ad hoc* in materia di violenza come ad un passaggio fondamentale sul versante della progressiva positivizzazione della normativa sui diritti umani delle donne anche in chiave di nuovi scenari di *policy*.

Negli ultimi decenni il catalogo dei diritti umani e la *machinery* relativa alla loro tutela hanno manifestato una evidente tensione verso l'espansione, sia relativamente al numero e al contenuto dei diritti protetti, sia rispetto ai limiti che gli stessi incontrano in termini di effettività. Cosicché oggi, l'imperversare dei discorsi sui diritti umani e il progressivo dilatarsi delle richieste e delle rivendicazioni tese a nuovi riconoscimenti e a nuove forme di protezione rischiano di generare un progressivo inflazionamento e svilimento della loro valenza contenutistica, o comunque portare ad una progressiva astrattezza o genericità di ciò che essi significano, così come della qualificazione puntuale di alcuni obblighi. A questo dato – giuridico/politico – va aggiunta l'incapacità denunciata con toni sempre più forti dal nuovo protagonismo femminista del diritto e delle istituzioni di guardare sostanzialmente alla violenza come ad un problema di rapporti di forza.

E' perciò importante riferirsi agli strumenti che il diritto dei diritti umani può offrire oltrepassando ogni tentazione apologetica o comunque distinguendo sempre in modo puntuale le differenze di sostanza che possono intercorrere tra l'evocare i diritti umani come un paradigma di riferimento per le politiche pubbliche in materia di contrasto alla violenza maschile e protezione delle vittime e i limiti che queste stesse politiche possono manifestare e generare laddove non siano in grado di incidere sul rapporto uomo-donna cogliendo in questo modo alcuni dei passaggi più difficili della convivenza tra gruppi sociali, popoli, culture e appartenenze diverse.

I diritti umani acquisiscono senso solo nel momento in cui vengono promossi e tutelati e, in questo orizzonte, la loro esistenza dipende dalle istituzioni che devono riconoscere loro effettività implementando politiche coerenti con i vincoli normativi da cui derivano. Quelle stesse istituzioni che sono di norma le principali responsabili della loro violazione. Solo nelle circostanze in cui assumono credibilità in virtù della loro progressiva positivizzazione gli strumenti collegati ai diritti umani divengono una prospettiva di lotta sul piano culturale, politico e sociale oltre ogni tentativo di strumentalizzazione, soprattutto quando in gioco vi è la tutela dei diritti delle donne e la lotta per l'eliminazione della violenza rappresenta una delle sfide per eccellenza.

In altre parole, i diritti umani implicano un contenuto essenziale che esige un'applicazione effettiva, ovvero un riconoscimento concreto del collegamento esistente tra la stessa loro genesi e le pratiche sociali che li alimentano. Di qui la rilevanza della traduzione in *policies* delle questioni che rilevano sul piano del diritto dei diritti umani. Rispetto al discorso della violenza e più in generale con riferimento al problema dell'affermazione, riconoscimento, effettività e giustiziabilità dei diritti umani delle donne, il progressivo perfezionamento della *machinery* relativa alla procedure di monitoraggio dei diritti umani e quella più recente di allargamento del campo d'azione e

di rafforzamento del diritto internazionale dei diritti umani, giocano un ruolo di primo piano per comprendere quali siano gli scenari entro i quali è oggi possibile proporre in chiave concreta una riflessione su questo problema utilizzando gli strumenti che i diritti umani stessi possono offrire per migliorare il riconoscimento della dignità e la salvaguardia della tutela della libertà delle donne.

Si tratta di una questione che oltrepassa lo stretto ricorso allo spazio giuridico che i diritti umani esprimono, per investire in termini concreti dibattiti o dispute primariamente di carattere politico che presentano aspetti per certi profili, se non controversi, almeno problematici.

Ad oggi, sul piano delle norme a raggio universale i riferimenti alla violenza risultano essere strettamente ancorati alla nozione di discriminazione o più praticamente alla ricerca di un'affermazione piena di un principio di eguaglianza su base sessuale, la cui traduzione concreta non appare ancora sufficientemente delineata nello scenario dei diritti umani in ragione della presenza di norme decisamente più consolidate sotto il profilo della protezione dei singoli soggetti dalle discriminazioni rispetto a specifici ambiti di violazione, piuttosto che alla promozione di misure per l'eliminazione di disparità di carattere strutturale quali sono quelle tra uomini e donne. Ed è proprio questo uno dei nodi a cui un trattato internazionale dovrebbe tentare di dare una risposta. In altre parole è necessario tradurre il riconoscimento dell'oppressione storica degli uomini sulle donne, lavorando sulle condizioni che ne fanno un dato strutturale e ben radicato che si alimenta di cultura del silenzio, del "naturale" e dell'"emergenziale" e le donne e i movimenti femministi hanno iniziato a svelare già da tempo e che le norme faticano a cogliere. In altre parole è necessario riconoscere che la lotta per l'autonomia e per la libertà di tutti passa anzitutto attraverso la possibilità di avere un reddito.

In questa direzione, ancorare la problematica della violenza maschile contro le donne a quella delle discriminazioni su base sessuale ha permesso di colmare un importante gap nel diritto internazionale dei diritti umani. E' evidente però che leggere la violenza come l'esito della persistenza di situazioni a livello sociale di matrice discriminatoria, senza lavorare su queste non promuove il miglioramento della condizione femminile.

È indubbio che la lotta per l'affermazione del riconoscimento di nuovi diritti o l'estensione di quelli già esistenti implichi un riesame di ciò che viene considerato normale o naturale, ingiusto o oppressivo, anormale o innaturale, adeguato o inadeguato ecc. Questo significa che gli standard che i diritti umani pongono, possono giocare un ruolo di carattere argomentativo rilevante nel processo politico e in quello di costruzione dell'*agenda setting* e poi del *policy-making*, così come divenire uno strumento per l'analisi e per il sostegno e la difesa di tutta una serie di riforme legislative e di programmi, anche di carattere economico. Lo sviluppo più recente dei diritti umani delle donne ha indiscutibilmente favorito la riflessione circa il modo in cui è stata costruita la separazione tra sfera pubblica e privata. Lo smantellamento della rigida divisione tra questi due ambiti è sicuramente uno dei risultati propedeutici e nello stesso tempo consequenziali al riconoscimento della violenza maschile contro la donna come questione inerente ai diritti umani.

L'attribuzione di ingiustizia ad un fatto considerato "normale" se non "naturale" nel senso di appartenere alla "fisiologia dei rapporti tra uomini e donne", almeno in alcune culture, o di costituire una componente essenziale del "trattamento" maschile nei confronti delle donne quale è la violenza, ha portato alla progressiva consapevolezza del

carattere socialmente costruito e innaturale di questo dato e conseguentemente alla ricerca di strumenti di riparazione di questa modalità di disciplinamento per lo più di tipo normativo e politico.

Tale scenario, quanto meno sul piano formale, segna il venir meno della neutralizzazione dell'apparato repressivo nei confronti di questi crimini da parte degli Stati, e conseguentemente, almeno in alcuni contesti, della fine dell'impunità nei riguardi di efferati delitti così come di tutta una serie di abusi e prevaricazioni di cui sono vittime le donne quotidianamente (Pitch, 1989). Si tratta di un passaggio che, va sottolineato, prende forma in un quadro di rappresentazione del fenomeno della violenza più orientato ad evidenziarne il carattere di eccezionalità e di riconducibilità a manifestazioni di distorsione del rapporto tra uomo e donna, si pensi a quante volte si rinviene l'argomento della "passione" o del "raptus" nella ricostruzione di fatti di violenza nei confronti delle donne, piuttosto che tendere all'evidenziazione degli elementi di oppressione "strutturale" che da un lato la alimentano e che dall'altro essa esprime.

Il processo che ha permesso di rappresentare e di considerare la violenza nei confronti delle donne, come un "problema" trattabile mediante strumenti tipici di *public policy*, ha presupposto l'accesso di questo diritto alla "sfera privata". La progressiva attenzione con cui in questi ultimi tempi si è cominciato a guardare alle situazioni che si consumano nelle relazioni intime o nella sfera domestica rappresenta anche un immediato riscontro delle ricadute sul piano effettuale del diritto dei diritti umani sulle vite degli individui.

L'Addendum n. 4 al Rapporto di Rashida Manjoo, Relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze¹⁴ al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite nel giugno 2015, propone una lettura sulle criticità collegate alla mancanza di uno strumento internazionale di carattere vincolante in tema di violenza.

Il lavoro proposto dalla Relatrice si declina a partire da una serie di considerazioni relative allo sviluppo negli scenari regionali di spazi di negoziazione politica all'interno delle organizzazioni intergovernative che hanno reso possibile l'adozione di norme in materia di prevenzione e contrasto della violenza e protezione delle vittime e che rappresentano lo sviluppo e la traduzione in chiave vincolante delle disposizioni contenute nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne adottata nel 1993, adottata successivamente alla Conferenza di Vienna delle Nazioni Unite sui diritti umani svoltasi nello stesso anno.

Se la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica*, inquadra la violenza contro le donne nel novero delle violazioni dei diritti umani identificandola come una forma di discriminazione basata sul genere che richiede un rafforzamento degli obblighi imposti agli Stati rispetto ai sistemi di prevenzione, investigazione, punizione, protezione e risarcimento delle vittime, la *Convenzione interamericana per la prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le donne* (Convenzione Belém do Pará 1994) espressamente riconosce il rapporto tra il genere e la violenza, la discriminazione e i diritti umani delle donne, così come le criticità esistenti in termini di giustiziabilità dei diritti umani per le donne e perciò i limiti che ancora incontrano queste norme rispetto ad uno dei passaggi chiave dello stesso processo di positivizzazione, ovvero la loro piena effettività.

¹⁴ (A/HRC/C29/27/Add.4)

E' proprio guardando alla dimensione dell'effettività di questi strumenti e perciò della loro implementazione in chiave politica, oltre la dimensione simbolica e ovviamente al di là di ogni retorica apologetica, che la necessità di condividere comunque all'interno di un trattato di respiro universale una serie di elementi politici e giuridici a riguardo del problema della violenza maschile contro le donne diviene evidente pensando alle criticità che ancora esistono quando si considerano l'accesso delle donne ai meccanismi che la tutela giuridica può offrire rispetto all'eliminazione della violenza e più in generale delle molteplici discriminazioni che le donne subiscono quotidianamente.

Certo il pericolo potrebbe essere un trattato dagli standard più bassi rispetto ai livelli vigenti sul piano regionale. Ciò sarebbe ovviamente inaccettabile, anche se il rischio potrebbe davvero esistere laddove si rimettessero in discussione i contenuti ad oggi proposti. E' evidente a questo proposito la necessità di pervenire ad una definizione di violenza che sia la più comprensiva possibile delle diverse manifestazioni che essa assume. E' altrettanto palese l'esigenza che la traduzione in chiave normativa dei diritti delle donne collegati alla necessità di vivere libere dalla violenza, sollecita una riflessione su alcuni snodi cruciali, quali il rafforzamento delle donne sul piano sociale, la messa a punto di un approccio inclusivo, lo sviluppo di strategie collaterali ad es. in ambito lavorativo e di salute e un processo autenticamente partecipato e dal basso alimentato dalla miriade di realtà più o meno strutturate che lavorano su questo ambito su un piano immediatamente operativo così come a livello politico.

In questi decenni lo sforzo di numerose espressioni della società civile, in particolare di quelle di diretta derivazione femminista e delle realtà che lavorano sul piano dell'*advocacy* in ambito diritti umani, hanno reso quasi un imperativo categorico l'interrogarsi sul significato di questo vuoto.

Fin dal 1991 in realtà si considerò la praticabilità di un percorso rivendicativo che portasse all'apertura di un negoziato su i "Problemi nello sviluppo di uno strumento internazionale sulla violenza contro le donne"¹⁵ che poi approdò alla *General Recommendation* n. 19 adottata dal Cedaw, documento che ha segnato sul versante interpretativo un passaggio fondamentale inaugurando una stagione definita da un dinamismo politico decisamente più marcato relativamente alla protezione e più in generale all'esigibilità dei diritti delle donne.

Il Rapporto della Relatrice Speciale sviluppa una serie interessante di considerazioni a riguardo del modo in cui numerosi paesi (196 sono quelli esaminati) hanno implementato le norme in materia di violenza nel periodo compreso tra il 2007-2010. La ricerca ha registrato l'esistenza di differenze sensibili in termini di garanzie circa il rispetto della dignità e della vita delle donne tra quei contesti ove vi sono norme ad hoc sulla violenza piuttosto che nei paesi ove queste sono corollari di altro, o proprio non sono previste dai sistemi giuridici di riferimento.

In particolare questo dato pare essere prevalente laddove le donne sono escluse dai processi decisionali a livello politico, dove vi è un basso livello di tutela dei diritti economici e sociali e in quei contesti ove sembra mancare anche la necessità di emulare le scelte degli altri Stati e ovviamente laddove l'implicita sollecitazione che arriva ai governi dalla comunità internazionale e dalle realtà intergovernative non sembra produrre particolari effetti. Quest'ultima considerazione, in special modo, sembra rivestire un'importanza notevole se si pensa alla presenza assai diffusa di tantissime

¹⁵ (1991) UN DOC EGM / VAW /WP.1o addendum

realtà collegate ai movimenti, quali *policy community* ma anche *issues network* che si muovono proprio sul terreno della violenza e su quello della promozione della condizione femminile. L'attuale *draft* per una Convenzione internazionale in materia origina da una sollecitazione data dalla stessa *Special Rapporteur* nel novembre del 2012 in occasione dei lavori della 67a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite poi ripresa durante la 57a sessione della Commissione sulla condizione della donna nel marzo del 2013.

Frutto di parecchie consultazioni istituzionali anche con altre procedure del Consiglio Diritti Umani e del contributo del lavoro di donne accademiche e attiviste contro la violenza, il testo proposto in questo Rapporto della Relatrice Speciale è strutturato in VII parti, si connota per essere decisamente adattabile alla diversità dei sistemi giuridici esistenti, per un approccio di evidente tensione estensiva rispetto ai profili plurali della violenza, per un portato di norme di carattere sostanziale decisamente importante, per la previsione di un meccanismo preposto al monitoraggio della Convenzione composto di esperti indipendenti e complessivamente per una modalità di declinazione delle singole norme che fa trasparire la preoccupazione circa la possibilità reale delle donne di poter utilizzare le misure proposte fino ad adire i sistemi della giustizia nei termini in cui questo versione provvisoria prevede.

Senza entrare nel merito dell'articolato (passibile ancora di rilevanti modifiche se l'iter negoziale dovesse andare avanti) è evidente che la previsione di un trattato ad hoc in materia di violenza degli uomini contro le donne, qualora arrivasse all'adozione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, marcherebbe in maniera inequivocabile sul piano politico la rilevanza sociale e politica di questo fenomeno rispetto al rafforzamento della prospettiva della tutela dei diritti umani delle donne.

All'interno di questo spazio sarebbe però necessario trovasse soluzione tutta una serie di questioni che forse ancora oggi rappresentano degli ostacoli più forti per la messa a punto di un accordo giuridico vincolante che sappia dare un segno forte in questo senso, al di là del rischio di retorica a cui oggi i diritti umani vanno incontro. Come è stato correttamente messo in luce nei lavori preparatori di questo *draft*, il tema della responsabilità degli Stati nella risposta alla questione della violenza rimanda a numerose criticità. Per citarne alcune, si possono evidenziare la necessità di pervenire ad un approccio inclusivo soprattutto rispetto alla nozione di atti di violenza (si pensi alla dimensione riproduttiva, ad es. sterilizzazioni forzate, aborti selettivi ecc.. così come alle condotte che si consumano nelle circostanze dei conflitti armati e nel post-conflitto, la tortura, le sparizioni forzate, le situazioni di grave assoggettamento e sfruttamento ecc...), il tema dell'*empowerment* delle donne attraverso la previsione di sostegni materiali e economici adeguati, quello del radicamento delle violenza nella disuguaglianza sul piano sociale tra uomini e donne e della complessità delle situazioni su cui si innesta la violenza soprattutto laddove vi sono condizioni di vulnerabilità complesse, il problema dello sviluppo di strategie correlate soprattutto con riferimento al lavoro e alla salute, e ancora la necessità di guardare alla dimensione della violenza "quotidiana" o "ordinaria" e il riconoscimento delle capacità che le organizzazioni di donne che lottano contro la violenza hanno espresso e continuano ad esprimere in termini di lavoro con le donne e sul piano della sensibilizzazione su questo fenomeno a livello sociale.

Senza il contributo politico e operativo dei Centri anti violenza è del tutto chiaro a chi agisce in questo ambito che anche nei paesi europei quanto si sta facendo in

quest'ultimo periodo è l'esito del lavoro dell'associazionismo femminista e di quanto le donne hanno espresso in termini di militanza e lavoro politico fin dagli anni '70.

Bibliografia

Benninger-Budel C.(ed.) (2013), *Due diligence and its application to protect women from violence*, Leiden, The Netherland, Martinus Nijhoff Publishers.

Baldry C. A. (2011) [Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio](#), Milano, F. Angeli.

Boiano I. (2015) *Femminismo e processo penale*, Roma, Ediesse.

Charlesworth H. (1994) "The Un Declaration on Violence Against Women", in *Social Justice*, 17, 53-70.

Degani P., Della Rocca R. (2014) *Verso la fine del silenzio. Recenti sviluppi in tema di violenza maschile contro le donne, diritti umani e prassi operative*, Padova, Cleup

Degani P. (2016) La violenza alle donne nel quadro dello sviluppo dei diritti umani: criticità e potenzialità di questo paradigma in chiave operativa, in G. Creazzo (a cura di) *Ri-Guardarsi. I Centri antiviolenza fra politica, competenze e pratiche di intervento*, Cagliari, Settenove.

Donà A. (2015) "Le nuove norme contro la violenza di genere in Italia: possono le pressioni internazionali superare i vincoli dell'eredità di policy?", in *Rivista Italiana di Politiche Pubbliche*, 1, 115 – 142.

Edwards A. (2011) *Violence against Women under International Human Rights Law*, Edimburgo, Cambridge University Press.

Marchetti S., Moscat J. M. A., Perilli V. (a cura di) (2012) *Femministe a parole. Grovigli da districare*, Roma, Ediesse.

Melandri L. (2015), [Il corpo di Stato. Alcune considerazioni sul "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere"](#) testo disponibile al sito web: <http://www.direcontrolaviolenza.it/il-corpo-di-stato-alcune-considerazioni-sul-piano-dazione-straordinario-contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/2> dicembre 2016)

Jacobson R. (1991) The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, in P. Alston (ed.) *The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal*, Oxford, Clarendon Press.

Pitch T. (1989) *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Milano, Feltrinelli.

Elenco Autori/Autrici

NOME E COGNOME	AFFERENZA
Matilde Accurso Liotta	Università di Pisa
Maria Carmela Agodi	Università degli Studi di Napoli Federico II
Monia Anzivino	Università degli Studi di Pavia
Silvana Badaloni	Università degli Studi di Padova
Beatrice JV Balfour	Università di Cambridge
Angela Balzano	Università degli Studi di Bologna
Federica Bastiani	Università degli Studi di Trieste
Elisa Bellè	Università degli Studi di Trento
Marinella Belluati	Università degli Studi di Torino
Dario Benedetto	Sapienza Università di Roma
Angelo Benozzo	Università della Valle d'Aosta
Yvonne Benschop	Radboud University
Rita Biancheri	Università di Pisa
Rita Biancheri	Università di Pisa
Francesca Bianchi	Università degli Studi di Siena
Diana Bianchi	Università degli Studi di Perugia
Giuseppina Bonerba	Università degli Studi di Perugia
Roberta Bosisio	Università degli Studi di Torino
Rossella Bozzon	Università degli Studi di Trento
Leda Bubola	Oikos-bios Centro Filosofico di Psicoanalisi di Genere Antiviolenza
Sandra Burchi	Università di Pisa
Laura Calafà	Università degli Studi di Verona

Giovanna Campanella	Università degli Studi Guglielmo Marconi
Marina Caporale	Università degli Studi di Bologna
Clementina Casula	Università degli Studi di Cagliari
Tiziana Catarci	Sapienza Università di Roma
Silvia Cervia	Università di Pisa
Nathalie Colasanti	Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Marcella Corsi	Sapienza Università di Roma
Mirco Costacurta	Università degli Studi di Padova
Chiara Cretella	Università degli Studi di Bologna
Chiara Cristini	IRES – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Friuli Venezia Giulia
Francesca Crivellaro	Università degli Studi di Bologna
Luisa De Vita	Sapienza Università di Roma
Paola Degani	Università degli Studi di Padova
Francesca Dello Preite	Università degli Studi di Firenze
Eva Desana	Università degli Studi di Torino
Silvia Doneddu	Università degli Studi di Cagliari
Madia D'Onghia	Università degli Studi di Foggia
Annunziata D'Orazio	Sapienza Università di Roma
Aide Esu	Università degli Studi di Cagliari
Loretta Fabbri	Università degli Studi di Siena
Daniela Falcinelli	Università degli Studi di Milano Statale
Fatima Farina	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Francesca Fiore	Università degli Studi di Trento
Brunella Fiore	Università degli Studi di Milano-Bicocca
Silvia Fornari	Università degli Studi di Perugia

Federica Frazzetta	Università degli Studi di Trento
Camilla Gaiaschi	Università degli Studi di Milano Statale
Silvia Gherardi	Università degli Studi di Trento
Michele Grassi	Università degli Studi di Trieste
Valentina Guerrini	Università degli Studi di Firenze
Giovanna Iacovone	Università degli Studi della Basilicata
Loredana Magazzeni	Università degli Studi di Bologna
Anna Maria Manganelli	Università degli Studi di Padova
Lisa Marchi	Università degli Studi di Trento
Mario Marcolin	IRES – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Friuli Venezia Giulia
Ilaria Marotta	Università degli Studi di Napoli Federico II
Giulia Mascagni	Università di Pisa
Marco Meneguzzo	Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Greta Meraviglia	Università degli Studi di Padova
Salvatore Monaco	Università degli Studi di Napoli Federico II
Elena Monticelli	Sapienza Università di Roma
Annalisa Murgia	Università degli Studi di Trento
Rosy Musmeci	Università degli Studi di Torino
Cristiana Pagliarusco	Liceo “Don G. Fogazzaro” Vicenza
Nausica Palazzo	Università degli Studi di Trento
Laura Lucia Parolin	Southern Denmark University
Massimo Peraro	Università degli Studi di Verona
Lorenza Perini	Università degli Studi di Padova
Ilenia Picardi	Università degli Studi di Napoli Federico II
Arianna Pitino	Università degli Studi di Genova

Barbara Poggio	Università degli Studi di Trento
Biagio Quattrocchi	Sapienza Università di Roma
Elisa Rapetti	Università degli Studi di Trento
Marialisa Rizzo	Università degli Studi di Milano- Bicocca
Antonia Romano	Istituto Comprensivo Trento 7
Alessandra Romano	Università degli Studi di Siena
Patrizia Romito	Università degli Studi di Trieste
Emanuela Sala	Università degli Studi di Milano- Bicocca
Renata Semenza	Università degli Studi di Milano Statale
Cristina Solera	Università degli Studi di Torino
Giada Storti	Università degli Studi di Padova
Valeria Tevere	Università degli Studi di Salerno
Paolo Tomasin	IRES – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Friuli Venezia Giulia
Gabriele Tomei	Università di Pisa
Patrizia Tomio	Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane
Tullia Gallina Toschi	Università degli Studi di Bologna
Gianpiero Turchi	Università degli Studi di Padova
Massimiliano Vaira	Università degli Studi di Pavia
Marieke van der Brink	Radboud University
Alessandra Vincenti	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Elisa Virgili	Università degli Studi dell'Insubria
Asunta Viteritti	Sapienza Università di Roma
Giulia Zacchia	Sapienza Università di Roma
Federica Zantedeschi	Università degli Studi di Verona



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
Centro Studi Interdisciplinari di Genere (CSG)

Edita dall'Università degli Studi di Trento
Licenza CC BY-NC-ND
ISBN: 978-88-8443-747-1

www.garciaproject.eu
www.unitn.it/csg/